


16 DICEMBRE 2021



+



PROPOSTE DI EMENDAMENTI


**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

AS 2448

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario

*Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas	3
*Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	3
*Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater	4
*Facilitazione copertura oneri gare gas	5
*FCDE - Adeguamento dell'accantonamento	5
*FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019	6
*Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio	8
*Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna .	8
*Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)	9
*Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR	10
*Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario	11
*Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali.	12
*Trattamento accessorio.....	12
*Ordinamento professionale	13
*Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria	14
* Mobility management.....	16
* Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma 783 della legge di bilancio per il 2021. Aumento rifinanziamento Città metropolitane (+150 mln.)	17



PROPOSTE FONDAMENTALI

***Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas**

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

Motivazione

I rilevanti rincari dell'energia elettrica del gas costituiscono una reale minaccia per gli equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per l'esercizio di funzioni essenziali quali l'illuminazione pubblica e il riscaldamento delle scuole e degli uffici. Le informazioni attualmente disponibili rappresentano una tendenza alla crescita di oltre un terzo, che per i soli Comuni produrrebbe su base annua oltre 500 mln. di maggiori spese.

Il fondo che si propone di istituire mette al riparo gli enti da questa evenienza, liberandoli dalla necessità di individuare mezzi di copertura in molti casi non rinvenibili senza una riduzione dei servizi locali.


***Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche**

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole "di oltre 3.000 euro";
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole "IVSM" sono aggiunte le parole ", calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";
- d) al comma 2, le parole "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

Motivazione

La norma permette anzitutto di stabilizzare per il triennio 2022-2024 l'incremento di risorse per i piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica previsto all'articolo 174 del ddl Bilancio 2022. L'inserzione di risorse per un solo anno genera infatti complicazioni di natura programmatica e non mette al riparo, almeno per un medio periodo, i Comuni beneficiari dalle difficoltà strutturali che li caratterizzano, anche in relazione alle penalizzazioni che tendono a colpirli attraverso il processo di progressivo avvicinamento alla



perequazione integrale delle risorse nel Fondo di solidarietà comunale. Nell'apprezzare la ratio della disposizione, l'emendamento si rende opportuno per una perequazione territoriale maggiormente equilibrata del fondo istituito.

L'emendamento, inoltre, prevedendo un reddito pro capite inferiore alla media nazionale senza la fissazione di una soglia di minor reddito di oltre 3.000 euro come prevista, comporta un incremento comunque ristretto del numero dei Comuni beneficiari (stimabili in circa cento in più) ma attua una migliore distribuzione territoriale del fondo ed un coinvolgimento di Comuni con analoghe difficoltà economiche.

*** Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater**

All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;"
- b) alla lettera d-quater le parole "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole "430 milioni di euro nel 2023"

Conseguentemente:

- a) all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole "e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030." sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031."
- b) All'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro

Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.

Motivazione

La norma proposta permette di perseguire due obiettivi connessi al procedere della perequazione nel periodo 2022-2030.

In primo luogo (lett. a), viene ripristinata la quota di cui alla lettera d-bis, comma 449 della legge di bilancio per il 2017 che regola la composizione del Fondo di solidarietà comunale, destinata alla correzione di parte delle variazioni negative registrate di anno in anno nelle assegnazioni del FSC rispetto all'anno precedente, assicurando un contributo verticale al processo perequativo. Tale quota è stata abolita, in base alla precedente scansione temporale del processo perequativo (il cui termine è stato portato dal 2021 al 2030 con il dl "Fiscale" 2019) e i 25 mln. di euro ad essa dedicati sono stati assorbiti tra i fondi a supporto delle fusioni di Comuni, che registrano maggiori fabbisogni rispetto agli stanziamenti. La più lunga gradualità nella crescita della componente perequativa, peraltro accompagnata da un più incisivo effetto della perequazione stessa ora riferita alla totalità delle capacità fiscali comunali (anziché al 50%), richiede il ripristino e il potenziamento della quota correttiva, che la norma proposta porta a 30 milioni di euro aggiuntivi, ad incremento del FSC spettante per il periodo 2022-2030.

In secondo luogo, (lett. b), la norma proposta rimodula la quota di cui alla lettera d-quater dello stesso comma 449, relativo all'incremento del FSC disposto per 560 milioni di euro in quote progressivamente crescenti dal 2020 al 2024, in modo da assicurare l'uniforme



ripartizione degli incrementi previsti tra il 2023 e il 2024: da + 30 mln. di euro a + 130 mln. nel 2023 e da +260 mln. a +130 mln. per il 2024. L'aggiustamento, che non comporta a regime alcun ulteriore aumento della quota in questione, permette di utilizzare in modo più efficace le risorse introdotte nel FSC in relazione al reintegro del taglio a suo tempo effettuato con il dl n. 66 del 2014, anche al fine di abbattere i differenziali negativi dovuti alla perequazione, senza ridurre i benefici a favore dei Comuni meno dotati sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

***Facilitazione copertura oneri gare gas**

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

Motivazione


Lo scopo della norma è consentire che le entrate in conto capitale ottenute dagli enti a motivo dell'alienazione di infrastrutture di rete di loro proprietà (tipicamente le reti del gas), a seguito dell'espletamento di una procedura d'ambito a evidenza pubblica, possano essere impiegate anche per rimborsare eventuali oneri contrattuali, di natura corrente, dovuti al gestore uscente a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio quale contributo ai costi sostenuti per acquisirne la gestione, in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara per l'assegnazione della gestione delle reti.

La proposta normativa risponde ad una situazione eccezionale di criticità emersa a seguito della evoluzione normativa nazionale in materia di gestione delle reti di gas naturale. La proposta, proprio in ragione della sua ratio, viene circoscritta temporalmente e nella fattispecie soggettiva e oggettiva: infatti, si prevede che venga applicata unicamente nel corso del quinquennio 2021-2025; inoltre, trova applicazione solo nei confronti degli enti che, attualmente proprietari delle reti (impianti e strumentazioni accessorie), debbono ora procedere alla alienazione delle infrastrutture del servizio di distribuzione del gas naturale site nel territorio comunale, indicando gare a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM), e limitatamente al rimborso dei suddetti oneri.

La proposta permette di semplificare il processo di alienazione delle reti e la costituzione in piena operatività degli ambiti territoriali, evitando l'ostacolo rappresentato dalla classificazione tra le entrate in conto capitale dei proventi da alienazioni e dalla natura corrente dei rimborsi ai gestori, che dovrebbero quindi essere finanziati con risorse autonome dell'ente incidenti sugli equilibri correnti, in un momento di forte criticità per l'operatività degli enti locali, anche a seguito della situazione di pandemia che da oltre un anno ha coinvolto e coinvolge non solo il nostro Paese.

***FCDE - Adeguamento dell'accantonamento**

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime



misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (co. 1), nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento al FCDE in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto (co. 2).

Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.

*** FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019**

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:


a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazione

L'articolo 39-quater del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo



commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti


+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.



***Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio**

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al ...% i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire a tutti i soggetti titolari di pubblico esercizio di richiedere la conferma delle concessioni e autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico, così come già previsto dall'art. 181 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, con l'emendamento in oggetto, le norme di semplificazione previste dal suddetto decreto sono previste a regime.

***Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna**

All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";



- b) al comma 1, lettera c), le parole "inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti:
"calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro"

La proposta comporta maggiori oneri per 50 mln. di euro nel 2023 e 200 milioni di euro per il 2024.

Motivazione

La norma proposta interviene su due aspetti dell'attuale formulazione dell'articolo 173. In primo luogo, si propone un robusto incremento delle risorse attraverso l'incremento di 50 mln. di euro sul 2023 e l'estensione per ulteriori 200 mln. annui per il 2024. Questi incrementi sono necessari per assicurare un contributo effettivo al superamento degli squilibri finanziari per gli enti coinvolti che sono, tra quelli in condizione di riequilibrio pluriennale, i più deboli in termini di contesto socioeconomico territoriale e di capacità fiscali.

In secondo luogo, si propone una modifica tecnica, modificando il riferimento alla capacità fiscale pro capite, così da escludere dal computo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti che riguardano entrate esclusivamente orientate al finanziamento del servizio rifiuti (la TARI e la TARI corrispettivo) e quindi fortemente influenzate nel loro ammontare complessivo dai mutevoli costi del servizio e non da basi imponibili tipicamente tributarie. La soglia indicata per questa diversa nozione di capacità fiscale è 380 euro pro capite, coerente con la soglia attualmente indicata dalla norma per la capacità fiscale nel suo complesso.

*** Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario.

